REGOLAMENTO (CEE) N. 2857/75 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1975

recante quinta modifica del regime di rilascio dei titoli d'importazione « EXIM » istituito dal regolamento (CEE) n. 1090/75 nel settore delle carni bovine in applicazione delle misure di salvaguardia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che il regime di rilascio di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine istituito in applicazione delle misure di salvaguardia dal regolamento (CEE) n. 1090/75 della Commissione, del 23 aprile 1975 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2477/75 (4), consente agli operatori interessati di depositare due domande di titolo, fermo restando che il secondo titolo viene rilasciato soltanto dopo la scadenza di un certo termine; che è risultato che l'obbligo di precisare sin dalla prima domanda il prodotto da importare in base al secondo titolo rappresenta per gli operatori una complicazione non giustificata dagli obiettivi del regolamento (CEE) n. 1090/75; che occorre pertanto disporre che la domanda per il secondo titolo venga depositata in un periodo più vicino alla data di rilascio dello stesso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), i titoli consentono l'importazione di un quantitativo superiore del 5 % a quello indicato, ma non è giustificato che l'operatore benefici del vantaggio del tasso ridotto del prelievo per un quantitativo per il quale non ha effettuato in precedenza un'esportazione senza restituzione; che è pertanto opportuno disporre che, per detti quantitativi, venga pagato il prelievo applicabile in condizioni normali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1090/75 è modificato come segue:

« 1. Per ogni esportazione senza restituzione di prodotti contemplati nell'allegato I diversi da quelli venduti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2320/74 e (CEE) n. 616/75 può essere presentata una domanda ai fini del rilascio di un titolo d'importazione per un quantitativo minimo, espresso in carni bovine in carcasse, di 10 t non superiore comunque al quantitativo esportato.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione indicante:

a) il quantitativo, espresso in chilogrammi di carni bovine in carcasse;

b) il tasso del prelievo, per 100 chilogrammi di carni bovine in carcasse, che il richiedente s'impegna a pagare all'atto dell'importazione; il tasso è espresso nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale è presentata la domanda ».

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 1090/75 è inserito il seguente articolo 4 bis:

« 1. Il richiedente che abbia ottenuto un titolo d'importazione in conformità degli articoli 3 e 4 ottiene, su domanda, un secondo titolo d'importazione per un quantitativo, espresso in carni bovine in carcasse, e un prelievo identici a quelli indicati nel primo titolo.

2. La domanda di rilascio del secondo titolo d'importazione può essere presentata soltanto dal sedicesimo al ventiduesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata depositata la prima domanda. ».

Articolo 3

L'articolo 5, paragrafo 2, b), del regolamento (CEE) n. 1090/75 è modificato come segue:

« b) nella casella n. 20, una delle diciture seguenti:

— « Tasso del prelievo applicabile (in moneta nazionale) per 100 kg per la quantità di ... kg »

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 108 del 26. 4. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 253 del 10. 9. 1975, pag. 30.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

— « Taux du prélèvement applicable (en monnaie nationale) par 100 kg pour la quantité de ... kg »
— « Gültiger Abschöpfungssatz (in Landeswährung je 100 kg für die Menge von ... kg »
— « Toe /te passen heffing (in nationale valuta) per 100 kg voor een hoeveelheid van ... kg »
— « Rate of levy applicable (in national currency) per 100 kg for the quantity of ... kg »
— « Gældende afgiftssats (i national valuta) pr. 100 kg for en mængde af ... kg ».

Articolo 4

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1090/75 è completato dal comma seguente :

« Per i quantitativi importati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 vengono riscossi i prelievi fissati in conformità degli articoli 10, 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 805/68. »

Articolo 5

Per il secondo titolo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1090/75, le domande depositate prima del 1° novembre 1975 possono essere sostituite con domande di titolo presentate a norma dell'articolo 4 bis del regolamento citato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione